



# COMUNE DI CERTALDO

*Ufficio Tecnico*  
*Settore Lavori Pubblici*

## PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

**INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA  
MEDIA BOCCACCIO**

CODICE C.U.P. J51E17000040004  
CODICE C.I.G 69847795F8

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

## SOMMARIO

### *CAPITOLO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE*

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Figure tecnico-professionali
- Art. 3 Ammontare dell'appalto
- Art. 4 Sistema di affidamento dei lavori – Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 5 Categorie dei lavori

### *CAPITOLO II – NORME GENERALI*

#### *CAPITOLO VI – DISCIPLINA ECONOMICA*

- Art. 7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale
- Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere, notifiche e comunicazioni
- Art. 9 Conoscenza delle norme di appalto
- Art. 10 Osservanza di leggi, norme e regolamenti in materia di lavori pubblici
- Art. 11 Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e esecuzione

### *CAPITOLO III – CONTRATTO*

- Art. 12 Stipulazione del contratto
- Art. 13 Spese contrattuali ed accessorie
- Art. 14 Documenti del contratto

### *CAPITOLO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO*

- Art. 15 Consegna dei lavori
- Art. 17 Termini per l'esecuzione dei lavori - penalità
- Art. 18 Proroghe
- Art. 19 Sospensioni lavori
- Art. 21 Modifica contratti
- Art. 24 Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 25 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 26 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori – Programma di esecuzione dei lavori Cronoprogramma
- Art. 27 Osservanza dei contratti collettivi
- Art. 28 Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
- Art. 29 Durata giornaliera dei lavori
- Art. 30 Caratteristiche e requisiti dei materiali - accettazione
- Art. 31 Oneri ed obblighi a carico dell'impresa – Responsabilità dell'impresa
- Art. 33 Danni
- Art. 34 Proprietà degli oggetti trovati e/o demoliti

### *CAPITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI*

- Art. 35 Lavori a misura
- Art. 36 Lavori a corpo
- Art. 37 Eventuali lavori in economia
- Art. 38 Valutazione dei materiali a piè d'opera
- Art. 39 Elenco documenti contabili

### *CAPITOLO VI – DISCIPLINA ECONOMICA*

- Art. 40 Anticipazione
- Art. 41 Pagamenti rate acconto
- Art. 42 Pagamenti rata di saldo
- Art. 43 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 45 Determinazione nuovi prezzi
- Art. 46 Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 47 Cessione di contratto – cessione dei crediti

### *CAPITOLO VII – CAUZIONI E GARANZIE*

- Art. 48 Cauzione provvisoria
- Art. 49 Cauzione definitiva
- Art. 50 Riduzione delle garanzie
- Art. 51 Fideiussione a garanzia dei saldi
- Art. 52 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

### *CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA*

- Art. 53 Norme di sicurezza

### *CAPITOLO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO*

- Art. 54 Sub-appalto

### *CAPITOLO X – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE*

- Art. 55 consegna certificazioni e dichiarazioni conformità
- Art. 56 elaborati a cura dell'appaltatore al termine dei lavori
- Art. 57 Ultimazione lavori – conto finale – collaudo
- Art. 58 Svincolo cauzioni
- Art. 59 Presa in consegna anticipata

*CAPITOLO XI – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE*

- Art. 60 Accordo bonario e transazione
- Art. 61 Recesso e risoluzione del contratto – esecuzione lavori d'ufficio
- Art. 62 Riserve e controversie
- Art. 63 Risoluzione del contratto
- Art. 64 Fallimento dell'appaltatore
- Art. 65 Giudizio
- Art. 66 Norma finale

## **SI PREMETTE CHE:**

Nel testo del presente capitolato:

- il Comune di Certaldo, sarà indicato come “Amministrazione Appaltante” o “Stazione Appaltante”

- l'impresa, sarà indicata come “Impresa Appaltatrice” o “Appaltatore”

L'Amministrazione Comunale, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto sarà rappresentata, nei rapporti con l'Impresa appaltatrice, dalla propria Direzione dei Lavori, che nel presente capitolato sarà indicata come “D.L.”

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## *CAPITOLO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE FORMA E DIMENSIONE DELLE OPERE*

### **Art. 1.**

#### **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie alla realizzazione dell'intervento di ristrutturazione della palestra scolastica della scuola media Boccaccio

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

### **Art. 2**

#### **FIGURE TECNICO-PROFESSIONALI**

Responsabile del Procedimento: Geom. Nadia Traini del Comune di Certaldo

Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Roberta Faraoni del Comune di Certaldo

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Lorenzo Ciampolini

### **Art. 3**

#### **AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a €. 275.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

**TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO €. 255.000,00**

**TOTALE IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA €. 20.000,00 non soggetti a ribasso**

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come determinato a seguito dell'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara aumentato dell'importo per gli oneri della sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

### **Art. 4**

#### **SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

**Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto potrà essere stipulato decorsi 35 giorni dall'avvio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del medesimo decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso e fermo restando il precedente termine di 35 giorni, il contratto potrà essere stipulato decorsi 20 giorni dalla notifica del ricorso ovvero dopo la pronuncia sull'istanza cautelare o sul merito, se successive. Tale termine dilatorio (comma 9 art. 32 D.Lgs. 50/2016) non si applica nel caso in cui in sede di gara sia stata presentata o ammessa una sola offerta o nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) e b). (non si applica nel caso di aggiudicazione ad un unico offerente ammesso)**

#### Art. 5

#### CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 61 e 90 del D.P.R. 207/2010, ed in conformità all'allegato A del predetto D.P.R. i lavori del presente appalto sono riconducibili alle seguenti categorie

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazio ne obbligatoria	Importo netto IVA €.	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabil e (si/no)
Edifici Civili e Industriali	OG1	II	si	275.000,00	<b>Prevalente</b>	Si max 30%

Si precisa che:

- a) **Le categorie (S.I.O.S.) “strutture, impianti e opere speciali”** di cui all'art. 12 comma 1 della Legge n. 80/2014, sono scorporabili con obbligo di qualificazione. Qualora le relative lavorazioni siano superiori al 15% dell'importo totale dei lavori, se l'appaltatore non possiede in proprio la relativa qualificazione, non può eseguirle se non costituendosi in A.T.I. (RTI) . Qualora l'appaltatore possieda oltre ai requisiti della categoria prevalente, anche i requisiti della categoria scorporabile (in misura non inferiore al 70% dell'importo di tale categoria), può ricorrere al subappalto ad impresa in possesso della relativa qualificazione per un importo non superiore al 30%. Al di sotto del predetto 15% le categorie di cui al richiamato art. 12 comma 1 della Legge n. 80/2014, sono interamente subappaltabili.
- b) **Le categorie generali e speciali a qualificazione obbligatoria**, al di sopra del 10% dell'importo totale dei lavori o, comunque, se maggiori di €. 150.000,00 sono scorporabili con obbligo di qualificazione dell'appaltatore. In assenza di qualificazione da parte dell'appaltatore sussiste l'obbligo di subappalto - “subappalto necessario”.
- c) Le categorie per le quali **NON** è prevista la **qualificazione obbligatoria**, al di sopra del 10% dell'importo totale dei lavori o comunque se maggiori di €. 150.000,00 , sono eseguibili dall'appaltatore senza la relativa qualificazione (subappalto facoltativo), coprendo le lavorazioni scorporabili con l'importo della categoria prevalente.
- d) **La categoria OG11** è alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30. Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010, la categoria OG11 rileva quando ricorrono contemporaneamente le seguenti tre condizioni: OS3=>10% di (OS3+OS28+OS30), OS28=> 25% di (OS3+OS28+OS30), OS30=> 25% di (OS3+OS28+OS30). In assenza anche di una sola di tali condizioni rilevano le singole OS.
- e) Le categorie **OG2, OS2-A, OS2-B e OS25** sono soggette alla disciplina dell'art. 248 del D.P.R. n. 207/2010, per cui **ricorre l'obbligo di qualificazione o, in alternativa, l'obbligo di subappalto anche qualora di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00 o al 10% dell'importo totale dei lavori**. Qualora le categorie predette siano di importo superiore al 10% o ad €. 150.000,00 rientrano nella casistica delle categorie a qualificazione obbligatoria di cui alla lett. b). Qualora infine le categorie OS2-A, OS2-B e OS25 (ad esclusione della categoria OG2) siano superiori al 15% dell'importo totale dei lavori (sia sopra che sotto 150.000 euro) rientrano nella fattispecie di cui alla lett. a).
- f) Gli appalti di importo complessivo fino a €. 150.000,00 sono disciplinati dagli art. 90 del D.P.R. n. 207/2010

Le opere (*impiantistiche*) devono essere eseguite da parte di installatori aventi i requisiti di cui all'art. 3 e 4 del D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008

## CAPITOLO II – NORME GENERALI

### Art. 6

#### DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

L'ubicazione e le caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione, risultano in dettaglio, dagli elaborati grafici progettuali, dai computi metrici estimativi, dall'elenco prezzi, dai particolari costruttivi, dalle specifiche tecniche, dalle relazioni di accompagnamento al progetto e dal presente capitolato.

Gli elaborati del progetto esecutivo costituenti parte integrante del contratto di appalto, individuano la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

Restano escluse dall'appalto quelle opere che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre imprese senza che la ditta appaltatrice possa sollevare eccezioni o richiedere compensi.

### Art. 7

#### INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### Art. 8

#### RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

L'appaltatore è tenuto ad eleggere domicilio nel Comune di Certaldo. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone sopra indicate, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante;

### Art. 9

#### CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'Impresa in sede di gara, è tenuta a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'impresa, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza (ove prescritto), in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo dell'appalto posto a base di gara al netto del ribasso offerto dall'impresa appaltatrice;
- di fare propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

Gli eventuali esecutivi di cantiere, redatti dall'impresa, relativi ad aggiornamenti e/o integrazioni degli elaborati posti a base d'appalto devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del D.L.. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

#### **Art. 10**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI IN MATERIA LAVORI PUBBLICI**

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'impresa, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

- Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'Appalto", artt. 1655-1677
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.
- Legge Regionale Toscana n. 38/2007
- D.Lgs. 81/2008
- D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008
- D.P.R. 207/2010 e s.m. (per quanto in vigore)
- Art. 12 Legge n. 80/2014

E comunque all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia anche se qui non espressamente richiamata

#### **Art. 11**

##### **NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI e ESECUZIONE**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).



## *CAPITOLO III - CONTRATTO*

### **Art. 12**

#### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro i termini stabiliti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, a seguito di apposita comunicazione con l'indicazione della data, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini sopra fissati, per cause imputabili all'impresa, l'Amministrazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed alla richiesta del risarcimento danni ed oneri derivanti dalla mancata stipula dell'atto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento al momento della stipula del contratto, consentono l'immediata esecuzione dei lavori

### **Art. 13**

#### **SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione compresi quelli tributari.

### **Art. 14**

#### **DOCUMENTI DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il presente Capitolato Speciale di Appalto
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e specialistiche;
- c) l'elenco prezzi unitari
- d) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, cronoprogramma ed elaborati allegati
- e) il piano operativo di sicurezza della ditta
- f) le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti per l'impresa appaltatrice, tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

## CAPITOLO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

### Art. 15

#### CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore e previa convocazione scritta all'esecutore.

Il termine utile per il compimento dell'opera decorre dalla data del verbale di consegna lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto sarà applicata la penale prevista dall'art. 31 del presente capitolato computata a debito dell'impresa nel primo SAL; resta comunque la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione definitiva e nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

Prima della redazione del verbale di consegna il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sui cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 giorni dalla data di consegna degli stessi:

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) , assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di persone che prevede di impiegare nell'appalto
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti
- elenco delle maestranze impiegate con indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata

### Art. 17

#### TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALITA'

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'appalto è fissato in **100 giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale

La data di ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito certificato redatto a norma dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla D.L. l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari **all'UNO per mille dell'importo contrattuale**.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.L. per la consegna degli stessi
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti in materia di sicurezza;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati

La penale viene comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal D.L..

L'appaltatore può formulare, con idonea motivazione, istanza di totale o parziale disapplicazione della penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate, non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora superasse tale percentuale si procederà alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'incameramento della garanzia.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

**Art. 18**  
**PROROGHE**

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza di detto termine.

La richiesta è presentata al D.L. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del D.L.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; La mancata determinazione del R.U.P. costituisce rigetto della richiesta.

**Art. 19**  
**SOSPENSIONI LAVORI**

Per la sospensione dei lavori si applica quanto disciplinato dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016

**Art. 21**  
**MODIFICA CONTRATTI**

Per le modifiche contrattuali si applica quanto disciplinato dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

Ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del richiamato decreto, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza la necessità di una nuova procedura di gara, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, b) il 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture ovvero 15% del valore iniziale del contratto per lavori.

Una modifica di un contratto è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto iniziale e ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Art. 24**  
**INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal D.L. , dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

**Dette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.**

## **Art. 25**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 17, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori con la messa in mora

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## **Art. 26**

### **ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA**

L'impresa appaltatrice deve iniziare effettivamente i lavori entro 10 giorni dalla data del "verbale di consegna dei lavori", trascorso tale termine le sarà applicata la penale prevista dall'art. 17 del presente capitolato, che sarà annotata dal D.L. nel "Registro di Contabilità" e sarà computata a debito dell'impresa nel primo SAL.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del "verbale di consegna lavori", la stazione appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed incameramento della garanzia definitiva.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, entro 10 giorni dalla stipula del contratto di appalto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle suddette condizioni

Il programma dei lavori approvato dalla D.L., sarà impegnativo per l'appaltatore, il quale è tenuto al rispetto dei termini di avanzamento ed ogni altra proposta in esso contenuta, salvo eventuali modifiche in corso di attuazione, apportate dalla Direzione Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili all'appaltatore, il programma dei lavori deve essere aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

L'accettazione del programma da parte del D.L. non costituisce assunzione di responsabilità alcuna del medesimo per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori. Si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori o insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della stazione appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'impresa possa pretendere compensi o indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente capitolato.

#### Art. 27

### OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'impresa è obbligata all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai e gli impiegati delle imprese edili, artigianali ecc. (a seconda della categoria di appartenenza), nel relativo contratto integrato della provincia in cui si svolgono i lavori e agli accordi locali integrativi.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione prevista per le imprese.

L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di violazione accertata dall'Amministrazione o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e provvede a ridurre o sospendere l'importo del pagamento in acconto o a saldo, accantonando le somme necessarie a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

#### Art. 28

### PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, si attiveranno le procedure previste dalle normative vigenti in materia. Qualora l'importo si rilevi insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la garanzia definitiva per la somma necessaria.

#### Art. 29

### DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, da quello risultante dagli accordi locali, anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni.

#### Art. 30

### CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI ACCETTAZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici della progettazione esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 246/93.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

#### Art. 31

### ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'impresa – che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (compreso i periodi di sospensione) fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione – tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme vigenti nonché quelli indicati dal presente capitolato ed in particolare quelli appresso specificati.

- 1) **obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione (comma 1 art, 24 della Legge Regionale n. 38/2007)**
- 2) oneri previsti dall'art. 5 del Capitolato Generale
- 3) *Esecuzione lavori*  
La fedele esecuzione delle opere previste nel progetto esecutivo e degli ordini impartiti dal D.L. oltre all'esecuzione, nel corso dei lavori, di qualsiasi variante al progetto previo ordine scritto del D.L.
- 4) *Impiantistica elettrica*  
Obblighi derivanti dall'applicazione del D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008
- 5) *Occupazione – Indennità – Opere provvisoriale*

L'occupazione – compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere – delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o comunque indicati come utilizzabili dal D.L., per le vie di passaggio e per quant'altro occorra all'esecuzione dei lavori.

Ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisorie per le vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione.

La costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro.

Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati a proprietà pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione e del D.L.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la costruzione di opere provvisorie – da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori interessati – per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque.

L'esecuzione di tutte le opere provvisorie necessarie – compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, sfrido, smontaggio ed asportazione a fine lavori – comprese quelle per una adeguata illuminazione del cantiere.

6) *Impianto cantiere*

La formazione del cantiere, esteso a seconda dell'entità dell'opera e adeguatamente sistemato ed attrezzato con l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti ( per recinzioni, protezione e mantenimento della continuità delle esistenti vie di comunicazione, vie d'acqua, condotte , ecc), con l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature necessarie per assicurare la regolare esecuzione dell'appalto con normale ed ininterrotto svolgimento.

Allacciamenti provvisori di acqua, luce, gas, telefono e fogna necessari per l'esercizio del cantiere con pagamento delle relative spese di allaccio e consumo.

Il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli Enti erogatori o di insufficienza, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

7) *Accesso al cantiere per Amministrazione, Direzione Lavori, persone autorizzate ed altre imprese*

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque impresa alla quale l'Amministrazione abbia affidato lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione.

Tali persone saranno autorizzate dall'impresa a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere provvisorie dell'impresa, senza alcun diritto di questa a compenso.

Il libero accesso c.s. ai funzionari dell'Amministrazione ed alle persone da essa p dal D.L. incaricate per verifiche e controlli inerenti l'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto.

8) *Locali per il Direttore Lavori*

La disponibilità per il D.L. di locali adeguatamente attrezzati ad uso ufficio, in costruzione esistente oppure provvisoria da installare, per i quali sono a carico dell'impresa i costi di allacciamento alle utenze e d'uso e consumo dei servizi.

9) *Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali.*

La guardia e la sorveglianza diurna e notturna, dovrà essere affidata a personale qualificato di guardia giurata, secondo le norme vigenti.

La custodia, conservazione e manutenzione di tutte le opere eseguite (fino al collaudo), del cantiere, delle attrezzature e dei materiali a piè d'opera.

I danni che a detti materiali e manufatti per cause dipendenti dall'impresa o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'impresa o da questi risarciti.

10) *Cartelli all'esterno del cantiere*

L'impresa ha obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, cartelli di dimensione non inferiore a ml. 1.00 x ml. 2.00 in cui devono essere indicati l'amministrazione, l'oggetto dei lavori, l'impresa, il progettista, il D.L., l'assistente ai lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, i dati della notifica all'ASL ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

11) *Segnalazioni diurne e notturne*

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per tratti dell'opera contigui a luoghi transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal D.L.

12) *Esistenti vie di transito*

Il mantenimento dell'apertura al transito stradale, delle vie e dei passaggi pubblici o privati interessati dall'esecuzione dei lavori e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e di ogni opera provvisoria comunque occorrente per mantenere o consentire il transito sulle vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori e la continuità degli scoli delle acque.

- 13) *Sottoservizi - Allontanamento delle acque*  
L'accertamento di eventuale presenza sull'area di qualsiasi sottoservizio e canalizzazioni, ed ove disposto dal D.L., provvedere al relativo spostamento attraverso prestazioni da compensare in economia;  
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive affluenti nei cavi e la loro preventiva deviazione, con le opere anche provvisorie, dal tracciato delle condotte, dalle relative opere d'arte e serbatoi e da altra qualsiasi costruzione prevista per l'opera
- 14) *Sgombero e pulizia del cantiere*  
Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte le opere provvisorie e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere fino al collaudo.
- 15) *Gestione rifiuti*  
L'appaltatore, per mezzo del personale operativo in cantiere, deve provvedere a raccogliere i rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate dalla ditta stessa all'interno al cantiere.  
Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di ciascuna tipologia di materiale ai sensi delle normative ambientali vigenti, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati.
- 16) *Gestione sostanze pericolose*  
Durante l'utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti dovranno essere rispettate sempre le misure di sicurezza indicate dal produttore e della scheda di sicurezza.  
Durante le attività e l'utilizzo dei prodotti, il personale operativo in cantiere dovrà indossare tutti i D.P.I. necessari forniti dal datore di lavoro.  
In caso di accidentale sversamento in ambiente dei prodotti utilizzati, cercare di limitare il danno intervenendo immediatamente in base alle istruzioni ed alle schede di sicurezza ed avvisare immediatamente il D.L. ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- 17) *Gestione rumore*  
Il datore di lavoro (l'appaltatore), in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'impatto acustico e le vibrazioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune, disponendo a seconda della zona e caso per caso, gli accorgimenti specifici occorrenti.  
In merito all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature che producono rumore e/o vibrazioni, l'appaltatore deve effettuare una valutazione specifica e dotare i lavoratori dei DPI adeguati.
- 18) *Impiego di personale idoneo*  
L'impiego di personale idoneo di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità dell'appalto.  
Il responsabile del cantiere ed il suddetto personale dovrà essere di gradimento del D.L..  
Il D.L. ha diritto di richiedere previa motivata comunicazione scritta l'allontanamento dal cantiere – che dovrà in tal caso essere prontamente disposto dall'impresa – sia del direttore di cantiere che del personale addetto ai lavori per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.  
L'impresa mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi responsabili di cantiere ed operai le prescrizioni di questo capitolato, le leggi ed i regolamenti.  
La fornitura al D.L., nei termini da esso stabiliti, di tutte le informazioni relative alla manodopera impiegata.  
L'impresa appaltatrice è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi responsabili di cantiere ed operai, nonché dalla malafede o frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.  
In materia di sicurezza del lavoro nei cantieri, ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. n. 38/2007, l'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto.  
La tessera di riconoscimento di cui agli artt. 18 comma 1 lettera u) e 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008, di cui debbono essere muniti tutti coloro che si trovano ad operare nel cantiere, deve contenere, oltre a quanto previsto nei citati artt. 18 e 21, anche:  
- in ogni caso: la data di assunzione  
- in ogni caso di subappalto: la relativa autorizzazione  
- in ogni caso di lavori autonomi: identificazione del committente
- 19) *Osservanza delle norme sui lavoratori*  
L'osservanza di tutte le norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro degli infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica, prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e migrazione interna.
- 20) *Macchine attrezzi e trasporti*  
La disponibilità di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.  
La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.

Il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio smontaggio ed allontanamento al fine lavori.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente ecc.)

21) *Direttore di cantiere*

La designazione del direttore di cantiere il cui nominativo sarà comunicato al D.L. entro 14 giorni dalla consegna dei lavori.

22) *Rilievi tracciamenti e misurazioni*

L'approntamento di tutte le attrezzature e strumenti necessari, o comunque richiesti dal D.L. o dal Collaudatore per: rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova, prove idrauliche delle condotte, durante l'esecuzione di lavori e/o le operazioni di collaudo.

Ogni altra spesa per le operazioni di collaudo.

L'impresa dovrà eseguire: in base ai disegni di progetto e riferimenti che le verranno indicati dal D.L., il tracciamento delle opere riportando sul terreno con picchetti ecc. l'asse longitudinale ed i vertici delle condotte, ed i limiti di scavo per opere murarie e di rilevati con le modine necessarie per determinare l'andamento e la pendenza delle scarpate.

23) *Prove e campioni*

L'esecuzione di ogni prova con l'approntamento di quanto occorra all'uopo, che sia ordinata dal D.L. o dal collaudatore.

L'esecuzione di cavi di assaggio per lo studio dei terreni interessati dalle fondazioni o dai tracciati delle condotte, che vengano richiesti dal D.L. o dal collaudatore, fino alla profondità da essi ordinata.

Il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da impiegare nei lavori e la loro consegna al laboratorio o istituto autorizzato e poi il seguente ritiro dei certificati.

Sui campioni potrà essere disposta l'apposizione dei sigilli contrassegnati dal D.L. e dall'impresa, per garantire l'autenticità, e la conservazione nell'ufficio del D.L. o in altri locali.

Sono a carico dell'impresa le spese per eseguire presso laboratori ed istituti autorizzati tutte le prove richieste dal D.L. o dal Collaudatore.

24) *Materiali da scavi e demolizioni*

Il trasporto ed il regolare accatastamento dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, che si intendono compensati con i prezzi unitari di elenco per gli scavi e per le demolizioni.

25) *Tasse e diritti*

Il pagamento di ogni tassa inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi.

Il pagamento di tasse, diritti, indennità, cauzioni e depositi dovuti al Comune ed alle altre amministrazioni pubbliche.

26) *Sottoscrizione e produzione documenti*

La sottoscrizione dei libretti delle misure, dei brogliacci e degli eventuali disegni integrativi, sottoposti dal D.L. - La consegna giornaliera al D.L. delle note relative alle economie degli operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché la sottoscrizione delle relative liste settimanali redatte dal D.L..

La produzione al D.L. di adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della D.L.. la documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

27) *Controllo automezzi adibiti al trasporto di materiali*

Verifica che la bolla di consegna del materiale riporti l'indicazione del numero di targa dell'automezzo adibito al trasporto ed il nominativo del proprietario dello stesso

**La mancata ottemperanza dell'impresa alle suddette disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;**

### Art. 32

#### DIFETTI DI COSTRUZIONE – CONTROLLI - VERIFICHE

I difetti di costruzione, i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante durante il corso dei lavori, sono disciplinati dal Regolamento.

### Art. 33

#### DANNI

L'impresa dovrà adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa proposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.



Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose, beni pubblici e privati) viene assunta dall'impresa, restando sollevata da ogni qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone da questa preposte.

**Art. 34**

**PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI E/O DEMOLITI**

La proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali provenienti da escavazioni e/o demolizioni sono disciplinati da Regolamento.

## CAPITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

### Art. 35

#### LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal D.L.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari

Gli oneri per la sicurezza, sono contabilizzati sulla base di specifico computo della sicurezza e la liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al D.L. . Tuttavia, il D.L. , sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

### Art. 36

#### LAVORI A CORPO

La valutazione dell'opera a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in apposita tabella, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del D.P.R. n. 207/2010, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al D.L.. Tuttavia, D.L. , sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

### Art. 37

#### EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, come segue:

- a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui sopra. Per quanto sopra, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 38**

##### **VALUTAZIONE DEI MANUFATTI A PIE' D'OPERA**

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla D.L..

Ai sensi dell'articolo 180, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 207/2010, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla D.L. , possono, a insindacabile giudizio della D.L., essere accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per il 50% del prezzo a piè d'opera.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal D.L.

#### **Art. 39**

##### **ELENCO DOCUMENTI CONTABILI**

Ai sensi dell'art. 181 del D.P.R. n 207/2010 e succ. modif., i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni oggetto dell'appalto appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

## CAPITOLO VI – DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 40 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 è dovuta l'anticipazione del 20% con le modalità riportate nel richiamato articolo.

### Art. 41 PAGAMENTI RATE ACCONTO

I pagamenti di acconto avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento, conformemente a quanto stabilito dall'art. 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

All'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti e contabilizzati, raggiungerà **l'importo di €. 40.000,00#** al netto del ribasso d'asta, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute operate a qualsiasi titolo per legge.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% , da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale

Gli oneri dovuti per la sicurezza e indicati nell'appalto, saranno corrisposti all'impresa sulla base degli stati d'avanzamento, previo nulla-osta da parte del Coordinatore per la Sicurezza in merito all'osservanza degli stessi.

**In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 della Legge Regionale T. n. 38/2007, la stazione appaltante procede ai pagamenti in acconto ed a saldo SOLO dopo aver verificato il rispetto da parte dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, ed, a seguito di apposita verifica, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa.**

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/73, come introdotto dall'art. 2, comma 9, della Legge 286/2006, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 40/2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Per i lavori finanziati con mutui, il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà emesso, qualunque ne sia l'ammontare netto.

### Art. 42 PAGAMENTI RATA DI SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto e sottoscritto dal D.L.. Con il conto finale è accertato l'importo della rata di saldo la cui liquidazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio indicato dal R.U.P.; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

**Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:**

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione 26 mesi dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

#### **Art. 43**

##### **OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti, dovranno utilizzare, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso banche o società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato Generale di Appalto, delegate ad operare su/i tale/i conto/i corrente/i.

Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli stessi soggetti devono provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, e devono riportare, in relazione a ciascuna transazione in essere, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) richiesto dalla stazione appaltante e comunicato dalla stessa all'appaltatore, al subappaltatore ed al subcontraente.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui sopra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010

L'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Dell'avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a €. 500,00 relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

#### **Art. 45**

##### **DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI**

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste nel contratto e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo le leggi vigenti.

#### **Art. 46**

##### **REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

In deroga a quanto sopra previsto, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10%.

Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente articolo a cura della D.L. qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

#### **Art. 47**

##### **CESSIONE DI CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI**

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto con le modalità disposte dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 48**

**GARANZIA PROVVISORIA**

Il concorrente per la partecipazione alle gare di appalto deve prestare la garanzia secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; pari 2% dell'importo posto a base di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La garanzia provvisoria deve essere prestata conformemente a quanto stabilito all'art. 83 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione appaltante e "Non Trasferibile".

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa all'esecuzione dei lavori qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia provvisoria dovrà riportare, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del richiamato decreto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

La fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fideiussoria assicurativa, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. , l'immediata operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. Ai non aggiudicatari la garanzia sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate; può essere omessa l'indicazione degli eventuali progettisti anche se associati o indicati.

**Art. 49**

**GARANZIA DEFINITIVA**

L'appaltatore è tenuto a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina, agli effetti dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata con le modalità previste dal comma 5 del richiamato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia, verrà svincolato nei modi stabiliti dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto di appalto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante, si riserva altresì, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 comma 5, del del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

**Art. 50**  
**RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, sono ridotti al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 63 del D.P.R. 207/2010.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al precedente comma siano comprovate da tutte le imprese in raggruppamento

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'art. 63 comma 3 del D.P.R. 207/2010

Qualora l'appaltatore non sia tenuto al possesso dell'attestazione SOA, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da certificazione rilasciata da un organismo accreditato.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'art. 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010

**Art. 51**  
**FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI SALDI**

Il conto finale dei lavori è redatto e sottoscritto dal D.L.. Con il conto finale è accertato l'importo della rata di saldo la cui liquidazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio indicato dal R.U.P.; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

**Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:**

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione 26 mesi dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

**Art. 52**  
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

L'impresa è obbligata a costituire polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, copia della polizza stipulata, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le garanzie di cui al presente punto, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Massimale RCT:

€ 350.000,00 per danni di esecuzione

€ 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi



**Art. 53**

**NORME DI SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure e disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 100 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, qualora ricorra il caso, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è un elaborato esecutivo ed è parte integrante del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 100 comma 5 del richiamato D.Lgs. n. 81/2008, l'impresa aggiudicataria dei lavori, può presentare al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare al D.L. un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008)

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore

L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al Titolo I Capo III del D.Lgs. n. 81/2008

Il piano dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.

L'appaltatore dovrà scrupolosamente rispettare nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare:

- Titolo I Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
- Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
- Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili
- Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VIII – Agenti fisici

**Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, la ditta appaltatrice DEVE presentare prima dell'aggiudicazione definitiva, al fine di procedere alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa:**

- a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 81/2008**
- b) la nomina del medico competente di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso**
- c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008**
- d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 36 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008**

Il piano di sicurezza e coordinamento (se ricorre il caso) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## CAPITOLO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 54

#### SUB-APPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Il subappalto** è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. **Costituiscono comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.**

**Il subappalto non può superare la quota del 30%** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

**Le seguenti categorie di forniture o servizi**, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/93

**L'appaltatore può affidare in subappalto** le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero servizi e forniture che si intende subappaltare

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

L'appaltatore è tenuto a **depositare il contratto di subappalto** presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in vigore in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.-Lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

**L'appaltatore è responsabile** in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

**L'appaltatore deve praticare**, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, **con ribasso non superiore al 20%**, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

**L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.**

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

**L'appaltatore** che si avvale del subappalto o del cottimo **deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento** a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

**La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30** giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

**Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%** dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto** deve presentare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni da subappaltare, **apposita istanza** con allegata la seguente documentazione :

- **dichiarazione di insussistenza** di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 2359 del C.C.
- **contratto di subappalto**, con allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle lavorazioni oggetto del subappalto, non soggette a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione.  
Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, la clausola che obbliga i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.;
- **Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.** completo della dichiarazione di insussistenza di fallimento e antimafia
- **dichiarazione di possesso dei requisiti in ordine generale** di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/2007
- **dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine speciale** di cui agli artt. 79 e 90 del D.P.R. n. 207/2010;
- **dichiarazione dell'impresa subappaltatrice** dell'organo medio annuo, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008
- **documentazione di regolarità contributiva – DURC in corso di validità**
- **Piano Operativo di Sicurezza** della ditta subappaltatrice ai sensi del D.Lgs. 81/2008
  - *(a seconda del caso che ricorre)* Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) della ditta affidataria del subcontratto o Autocertificazione di cui all'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 *(nel caso di cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini/giorno ed assenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008)*
  - Dichiarazione della ditta affidataria del subcontratto di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, come modificato dal D.L. n. 139/1995, convertito dalla Legge n. 246/1995.

L'autorizzazione al subappalto può essere revocata, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe :

- il ripetersi su più di un pagamento in acconto della irregolarità contributiva e/o assicurativa, da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite DURC
- il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice
- l'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010
- qualora durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione fosse insoddisfatta del modo di esecuzione.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore.

Per i **sub-contratti di importo inferiori al 2% dell'ammontare complessivo dell'appalto**, o di importo inferiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare, è fatto obbligo all'impresa appaltatrice darne comunicazione alla Stazione appaltante, allegando:

- **copia del subcontratto** con specificato l'importo ed essere inserita, a pena di nullità, l'apposita clausola che obbliga i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge n. 136/210 e s.m. ed al precedente art. 7 del presente capitolato oltre apposita clausola risolutiva espressa da attivare in caso di inadempimento agli stessi obblighi
  - D.U.R.C. della ditta sub-affidataria
  - P.O.S. della ditta sub-affidataria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
  - copia del certificato della C.C.I.A.A. della ditta sub-affidataria

- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria del sub-contratto relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa e all'organico medio annuo distinto per qualifica
- *(a seconda del caso che ricorre)* Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) della ditta affidataria del subcontratto o Autocertificazione di cui all'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 *(nel caso di cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini/giorno ed assenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008)*
- Dichiarazione della ditta affidataria del subcontratto di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008
- dichiarazione di possesso dei requisiti in ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/2007

#### **PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

**La stazione appaltante corrisponde direttamente** al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I pagamenti al subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi, sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti
- c) alla presentazione da parte dell'appaltatore di una contabilizzazione delle opere eseguite dal subappaltatore, vistata dalla Direzione Lavori, con indicazione del relativo importo
- d) dichiarazione dell'appaltatore che attesti l'esecuzione a regola d'arte dei lavori previsti nel contratto di subappalto
- e) dichiarazione dell'appaltatore di assunzione delle responsabilità dei lavori eseguiti dal subappaltatore ai sensi dell'art. 1228 del c.c. e del comma 8 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016
- f) dichiarazione/nulla osta dell'appaltatore in merito al pagamento al subappaltatore dell'importo lavori (risultante dalla contabilità) oggetto di subappalto al netto delle ritenute previste per legge

## CAPITOLO X – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### Art. 55

#### CONSEGNA CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI CONFORMITÀ

Entro il termine per l'ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà consegnare le certificazioni e le dichiarazioni di conformità, relative alle opere ed impianti, materiali e componentistica di sicurezza, previste dalle normative italiane e comunitarie nonché l'attestazione di corretta posa degli stessi

Decorso inutilmente 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, l'Amministrazione comunale provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organi certificatori, rilevandosi delle spese sostenute sul credito dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

### Art. 56

#### ELABORATI A CURA DELL'APPALTATORE AL TERMINE DEI LAVORI

Per consentire l'avvio delle procedure atte al rilascio del collaudo dovranno essere consegnati dalla D.L. e dall'impresa, su supporto cartaceo ed informatico, gli elaborati finali dei rilievi, degli impianti come effettivamente eseguiti, nonché dei manuali di manutenzione operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e componenti adottati e delle loro modalità di posa, le verifiche e collaudi tecnico-funzionali, con verbali di prova controfirmati, il tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche anticipata, da parte dell'Amministrazione comunale.

Sono a carico dell'appaltatore le prove e le verifiche per i collaudi impiantistici e le relative certificazioni rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalità di legge e/o scelta dell'Amministrazione comunale con oneri a carico dell'appaltatore.

Entro un mese dall'ultimazione dei lavori, l'appaltatore dovrà provvedere alla consegna dei seguenti documenti:

- dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37/2008 complete dei documenti previsti per legge
- relazione sui materiali utilizzati completa per ciascuna tipologia delle seguenti informazioni: denominazione, modello, tipo, nome del costruttore, documentazione relativa ai marchi di conformità nazionali ed europei, dichiarazioni del costruttore di rispondenza alle norme, attestati di organismi indipendenti e riconosciuti dalle UE
- idoneità all'ambiente di installazione ed eventuale compatibilità con gli impianti preesistenti
- rapporto di verifica con esito positivo delle prove effettuate dall'installatore prima della messa in servizio degli impianti in conformità alle norme europee
- certificati di omologazione CE per tutte le apparecchiature che lo richiedano secondo le indicazioni della Direttiva Macchine
- elaborati grafici delle opere e degli impianti così come sono stati realmente realizzati, completi piante e sezioni quotate, schemi, particolari dei materiali montati ecc. forniti in copia cartacea e su supporto elettronico in formato da concordare con l'ufficio tecnico del Comune
- in copia cartacea e supporto informatico, una monografia degli impianti eseguiti con tutti i dati tecnici, le tarature, le istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti e apparecchiature e le norme di manutenzione. Alla fine della monografia, in apposita cartella, dovranno essere prodotti i depliant illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e per ogni apparecchio/macchina, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni
- manuale d'uso e di manutenzione del manufatto ed impianti
- documentazione fotografica completa degli impianti realizzati

### Art. 57

#### ULTIMAZIONE LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori ed il conto finale sono disciplinati dagli articoli da 199, 200, 201 e 202 del D.P.R. 207/2010.

**Il collaudo e la verifica di conformità** è disciplinato dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al D.L. le certificazioni e i collaudi tecnici previsti per legge; in tal caso il D.L. non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo né i termini per il pagamento della rata di saldo.

**Il conto finale** disposto in conformità a quanto stabilito dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, deve essere redatto entro TRE MESI dalla data del certificato di ultimazione lavori.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al D.L. le certificazioni e i collaudi tecnici degli impianti; in tal caso il D.L. non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo né i termini per il pagamento della rata di saldo.

Il conto finale, unitamente ai documenti previsti per legge, vengono trasmessi all'organo di collaudo.

**Il certificato di collaudo**, disposto in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, verrà redatto entro SEI MESI dalla data di ultimazione dei

lavori, salvo inadempienze dell'appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la sottoscrizione del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo per particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo, redatto con le modalità ed in conformità alle normative di legge sopra richiamate, ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi due anni il collaudo si intende definitivo ed approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto a prestare garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Fino all'approvazione del Certificato di Collaudo provvisorio ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'impresa è obbligata alla custodia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera realizzata.

Anche il Certificato di Collaudo e la presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del C.C.

Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo dei lavori è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

#### **Art. 58**

##### **SVINCOLO CAUZIONI**

Ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010, in sede di approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, si procede secondo le normative di legge e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 59**

##### **PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA**

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato prima che intervenga il CRE e tale eventualità sia prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata con le modalità e disposizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

## *CAPITOLO XI – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE*

### **Art. 60**

#### **ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE**

Si applicano gli art. 205, 207 e 208 del D.Lgs 50/2016.

Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Art. 61**

#### **RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI D'UFFICIO**

Nei casi in cui l'appaltatore si rifiuti di eseguire le opere mancanti o di demolire e rifare le opere male eseguite o non rispondenti alle condizioni contrattuali o non rispetta il programma dei lavori ed in tutti i casi previsti dal Regolamento, l'Amministrazione Comunale ha diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori o alla risoluzione del contratto di appalto in danno all'appaltatore.

In seguito alla risoluzione del contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 108 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per i lavori eseguiti, contabilizzati e non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute depositate a qualsiasi altro titolo.

La stazione appaltante ha comunque il diritto insindacabile di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore del materiale utile esistente in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità assicurative e/o contributive da parte della ditta appaltatrice riscontrate tramite DURC
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice
- 3) il verificarsi, nonostante i solleciti e la costituzione in mora dell'appaltatore da parte della stazione appaltante nonché il blocco dei successivi pagamenti, della mancata trasmissione alla stazione appaltante medesima delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori
- 4) l'effettuazione delle transazioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 senza l'apporto di banche o società delle Poste Italiane spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, disattendendo le modalità di cui al medesimo art. 3

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto, l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente
  - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato
  - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

### **Art. 62**

#### **RISERVE E CONTROVERSIE**

Per le eccezioni e le riserve dell'impresa, per la risoluzione delle contestazioni tra il D.L. e l'impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del

contratto, si procederà a norma delle disposizioni disciplinate dalla Parte II – Titolo V del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 190, 201 e 233 del D.P.R. n. 207/2010.

La competenza alla definizione delle controversie, sono demandate, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile al Giudice del Tribunale competente del luogo dove è stato stipulato il contratto

#### **Art. 63**

##### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della Legge 1423/56 e s.m. ed agli articoli 2 e seguenti della Legge 575/65 e s.m. , ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- b) inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L., dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. dell'art.108, del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art.108, del D.Lgs. 50/2016.
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

#### **Art. 64**

##### **FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante verrà applicata, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, la procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 65**

##### **GIUDIZIO**

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda con le modalità e tempi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore.

#### **Art. 66**

##### **NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto al presente capitolato, si farà riferimento alle normative in materia, vigenti al momento di esperimento della gara di appalto.